

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



## REGIONE PIEMONTE

TORINO, 26 GENNAIO 2000

DIREZIONE, REDAZIONE - Piazza Castello 165, 10122 Torino telefono (011) 432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - fax (011) 4324363.

VENDITA - Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso le seguenti librerie: **Torino:** Lattes, via Garibaldi 3- Pirola, corso Vinzaglio 7- Giuridica, via Sant'Agostino 8- Maggioli Ufficio, via Madama Cristina 70- Libreria degli Uffici, corso Vinzaglio 11- Cartobusiness, via Volta, 9/1- Finanze e Lavoro, via Medici, 89/b; **Alessandria:** Bertolotti, corso Roma 122; **Asti:** Borelli, corso Alfieri 364; **Biella:** Rubik, via Palazzo di Giustizia 17; **Cuneo:** L'Ippogrifo, piazza Europa 3; **Ivrea:** La Libreria di Cossavella, corso Cavour 64; **Novara:** E.P.E.M., via A.Costa 32/34; **Pinerolo:** Elia sas, piazza Vittorio Veneto 4; **Verbania:** Punto Ufficio, viale Azari 79; **Vercelli:** Aleste Libreria di Mongiano S., piazza Municipio, 14. Copia singola, L. 5.000 - Supplementi: fino a 160 pagine, L. 5.000, superiori a 160 pagine, **prezzo riportato in copertina.**

ABBONAMENTI - Annuo ai fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale: L. 200.000 - Annuo ai fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale e tutti i supplementi speciali: L. 250.000 - Semestrale: 50% della tariffa annuale. Abbonamento Internet: L. 350.000 (<http://www.regione.piemonte.it>).

COPIE ARRETRATE - Se disponibili, verranno inviate con spedizione postale a seguito di preventiva trasmissione (in originale o via fax) della ricevuta di avvenuto pagamento, sul c/c postale del Bollettino Ufficiale, del relativo importo concordato con la Redazione.

MODALITA' PER LE INSERZIONI - Devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì precedente alla data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per la inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: L. 3.000 per ogni riga o frazione di riga dattiloscritta. Non si darà corso alle inserzioni prive dell'attestazione di pagamento. E' possibile inviare il testo che deve essere pubblicato anche tramite posta elettronica (e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)) previo accordo telefonico con la Redazione o tramite floppy disk (formato word 3 o successivi, works, word perfect, write, excel, access): è così riconosciuto uno **sconto del 20%** sull'importo dovuto per la pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO - **Esclusivamente** tramite c/c postale n. 30306104, intestato a Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, 10122 Torino.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni mercoledì in Torino. La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivanti da disguidi e ritardi postali.

SOMMARIO		Legenda delle principali sigle e abbreviazioni	
INDICE CRONOLOGICO	da pag. 2 a 2	A.d.P.	- Accordo di programma
INDICE SISTEMATICO	da pag. 2 a 2	ANC	- Albo nazionale Costruttori
<b>Parte I - Atti della Regione</b>		AO	- Azienda ospedaliera
Leggi e Regolamenti	3	APT	- Azienda di promozione turistica
Decreti del Presidente della Giunta Regionale	—	ASL	- Azienda Sanitaria Locale
Decreti del Presidente del Consiglio Regionale	—	ASO	- Azienda Sanitaria ospedaliera
Deliberazioni della Giunta Regionale	—	ATC	- Agenzia Territoriale per la Casa
Deliberazioni del Consiglio Regionale	—	B.U.	- Bollettino Ufficiale
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale	—	CFP	- Centro di formazione professionale
Determinazioni dei Dirigenti	—	CORECO	- Comitato regionale di controllo
Circolari\Direttive Comunicati	—	C.R.	- Consiglio Regionale
<b>Parte II - Atti dello Stato</b>		D.C.R./d.c.r.	- Delibera del Consiglio Regionale
Leggi dello Stato	—	D.D.	- Determinazioni dei Dirigenti
Altri provvedimenti	—	D.G.R./d.g.r.	- Delibera della Giunta Regionale
<b>Parte III - Altri atti</b>		D.L./d.l.	- Decreto Legge
Concorsi	—	D.Lgs./d.lgs.	- Decreto legislativo
Appalti	—	D.M./d.m.	- Decreto ministeriale
Annunci legali	—	D.P.C.M./d.p.c.m.	- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Accordi di programma	—	D.P.C.R./d.p.c.r.	- Decreto del Presidente del Consiglio Regionale
Comunicazioni di avvio del procedimento	—	D.P.G.R./d.p.g.r.	- Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Statuti enti locali	—	D.P.R./d.p.r.	- Decreto del Presidente della Repubblica
Altri annunci	—	D.U.P.C.R./d.u.p.c.r.	- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
		G.R.	- Giunta Regionale
		G.U.	- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
		G.U.C.E.	- Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
		IPAB	- Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
		L.R./l.r.	- Legge regionale
		P.P.	- Piano particolareggiato
		P.R.G.C.	- Piano regolatore generale comunale
		R.D./r.d.	- Regio decreto
		TAR	- Tribunale amministrativo regionale
		T.U./t.u.	- Testo unico
		UE	- Unione europea
		USL	- Unità sanitaria locale

## INDICE CRONOLOGICO

### Parte I ATTI DELLA REGIONE

#### LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2

**Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte** pag. 3

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3

**Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale** pag. 3

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4

**Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici** pag. 4

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5

**Modifiche della deliberazione legislativa approvata da Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"** pag. 6

**Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"**  
*Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5* pag. 6

## INDICE SISTEMATICO

#### TRASPORTI

**Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2**

Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte pag. 3

**Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3**

Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale pag. 3

#### TURISMO

**Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4**

Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici pag. 4

**Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5**

Modifiche della deliberazione legislativa approvata da Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" pag. 6

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"

*Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5* pag. 6

## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 2

#### **Promozione del sistema aeroportuale del Piemonte**

Il Consiglio regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione promuove la costituzione del sistema aeroportuale regionale al fine di sviluppare ed integrare le strutture aeroportuali regionali esistenti, in relazione con i sistemi di altre regioni confinanti, italiane, dell'Unione Europea e della Svizzera.

2. Finalità ulteriore di questa legge è anche il riconoscimento del sistema aeroportuale regionale in sede nazionale e di Unione Europea.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga a favore delle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e Biella Cerrione fondi per:

- a) il riequilibrio della gestione;
- b) il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture.

2. I fondi sono erogati sulla base di un piano triennale di sviluppo dei singoli aeroporti, approvato dalla Giunta regionale, e sono resi disponibili dal 1 gennaio 2000 qualora sia iniziato, con atto formale, il processo di unificazione societaria tra almeno due delle tre società aeroportuali.

Art. 3.

1. La Regione acquisisce quote di partecipazione nelle società aeroportuali, al fine di favorire la costituzione di un'unica società tra gli aeroporti del Piemonte.

Art. 4.

1. Entro il termine del triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema aeroportuale piemontese, anche attraverso la previsione di una società unica degli aeroporti piemontesi.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2000-2002, la spesa complessiva di lire 21 miliardi ripartita in quote annuali di lire 7 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 sono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni e le dotazioni a fianco indicate:

“Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il riequilibrio della gestione” e con la dotazione di lire 1 miliardo; “Contributi alle società aeroportuali di Torino Caselle, di Cuneo Levaldigi e di Biella Cerrione per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture” e con la dotazione di lire 6 miliardi.

3. Alla copertura degli oneri, per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 27170.

4. La dotazione per gli anni 2001 e 2002 viene definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci e, nella stessa sede, si provvede alla copertura degli oneri finanziari.

L'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), sarà disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3

#### **Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale**

Il Consiglio regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di salvaguardare l'ambiente riducendo l'inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2000-2004, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico, di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:

- a) servizio di taxi con autovettura;
- b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

Art. 2.

*(Interventi finanziari)*

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi in conto capitale per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, aventi destinazione di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di lire 5 milioni per autovettura.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per la sostituzione delle autovetture aventi la destinazione di cui al medesimo comma 1 possedute dal

soggetto richiedente il contributo da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

*(Soggetti beneficiari)*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i soggetti individuati all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) in possesso della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all'amministrazione provinciale nel cui territorio è ubicato il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività. Le modalità di presentazione sono indicate nel provvedimento provinciale previsto all'articolo 5.

Art. 4.

*(Modalità di erogazione del contributo)*

1. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie.

Art. 5.

*(Norme di attuazione)*

1. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di ripartizione alle amministrazioni provinciali dei contributi di cui all'articolo 1.

2. I fondi sono ripartiti e trasferiti annualmente alle amministrazioni provinciali sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni provinciali stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi dando priorità alle richieste relative a servizi svolti in aree a rilevante concentrazione demografica ed in aree di trasporto a domanda debole, individuate dalle amministrazioni stesse.

4. Le amministrazioni provinciali provvedono alla raccolta ed all'istruttoria delle domande, alla determinazione del programma annuale di assegnazione dei contributi, alla determinazione della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo ed all'erogazione agli aventi diritto.

Art. 6.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito, nello stato di previsione della spesa, a partire dall'anno 2000, apposito capitolo con la seguente denominazione: "Trasferimento di fondi alle province per la concessione dei contributi per migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico locale" e con la dotazione definita in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci annuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4

**Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici**

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte in conformità al principio del turismo sostenibile promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.

2. Gli interventi sono attuati a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.

Art. 2.

*(Pianificazione e programmazione)*

1. Lo sviluppo, la rivitalizzazione, il miglioramento qualitativo dei territori a vocazione turistica sono attuati mediante la pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche.

2. La pianificazione delle risorse è il risultato di una concertazione programmatica tra la Regione, gli enti locali e le realtà economico-sociali, imprenditoriali e culturali che insistono sul territorio.

Art. 3.

*(Strumenti di pianificazione e programmazione turistica a livello locale)*

1. Gli strumenti per una corretta pianificazione e programmazione di sviluppo turistico locale sono:

a) valutazione preliminare d'impatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dell'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);

b) studio di fattibilità per una preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e della capacità di redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile;

c) programma integrato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità per individuare le caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, gli interventi da realizzare e la loro integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, controllare gli impatti, prevedere la ricaduta economica e sociale rispetto alla popolazione residente, valutare l'evoluzione nel tempo e l'equilibrato utilizzo delle

risorse in rapporto agli obiettivi prefissati; il programma può altresì essere costituito da interventi unitari caratterizzati da particolare rilevanza territoriale o da accentuati elementi di sostenibilità turistica;

d) progettazione degli interventi, nel rispetto della sostenibilità turistica ed in conformità al programma integrato, per accrescere l'offerta turistica naturale del territorio, con un'attenta valutazione delle problematiche di riduzione dell'inquinamento, della quantificazione dei rifiuti e del loro smaltimento, del fabbisogno energetico e dell'impatto ambientale.

#### Art. 4.

##### *(Ambiti e tipologie di intervento)*

1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a rivitalizzare e a migliorare qualitativamente i territori a vocazione turistica mediante aiuti per la definizione degli studi di fattibilità, la predisposizione dei programmi integrati e dei progetti di intervento.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti per:

- a) le infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l'acquisto di aree e di immobili;
- b) la riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane;
- c) gli impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l'acquisto di aree e di immobili;
- d) gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la pratica dello sci di fondo;
- e) la realizzazione di strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso l'acquisto di aree e di immobili;
- f) gli impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali.

#### Art. 5.

##### *(Azione di indirizzo e coordinamento)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi che definisce:

- a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) i contenuti ed i criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;
- c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei programmi al fine di agevolare una progettualità integrata di tipo pubblico-privata a favore del territorio turistico;

e) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;

f) l'entità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo interessato, degli obiettivi previsti dalla presente legge.

2. Il piano triennale degli interventi di cui al comma 1 è attuato mediante piani annuali da ap-

provarsi da parte della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. In relazione ai progetti di cui all'articolo 4, la Direzione turismo può costituire una struttura di supporto organizzativo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica di utilizzo delle strutture, di cui ai progetti dell'articolo 4, realizzate e da realizzare.

#### Art. 6.

##### *(Procedure istruttorie)*

1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma triennale degli interventi.

2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilità, dei programmi e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

3. La procedura adottata è quella negoziale così come definita dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La gestione dei contributi è demandata all'ente strumentale Finpiemonte SpA o ad istituti di credito, previa stipula di apposita convenzione.

#### Art. 7.

##### *(Beneficiari e finanziamenti)*

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti, società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica ed enti no-profit, nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:

- a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;
- b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
- c) i progetti di intervento di cui all'articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.

#### Art. 8.

##### *(Controlli, monitoraggio e vigilanza)*

1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e alla restituzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali dovuti.

2. La Regione effettua altresì un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.

3. La Finpiemonte SpA o gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una rendicontazione semestrale degli aiuti liquidati e dei risultati raggiunti.

## Art. 9.

*(Relazione annuale)*

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito in sede di rendicontazione, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

## Art.10.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2000-2001, la spesa complessiva di lire 60 miliardi, così ripartita: lire 30 miliardi per l'anno 2000 e lire 30 miliardi per l'anno 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi in capitale ad enti pubblici per interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici", con la dotazione indicata nel comma 1.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue: per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione, per 30 miliardi ciascuno, del capitolo n. 27170.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo

Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5

**Modifiche della deliberazione legislativa\* approvata da Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"**

\* la deliberazione legislativa è diventata la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici), è sostituito dal seguente:

"3. In relazione ai progetti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell'articolo 4, realizzate e da realizzare."

## Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, sono soppresse le parole "società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica".

## Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 1999, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. E' istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all'articolo 5', sempre nell'ambito della dotazione indicata al comma 1."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 gennaio 2000

Enzo Ghigo

**Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici"**

**Testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 5**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte in conformità al principio del turismo sostenibile promuove lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti.

2. Gli interventi sono attuati a favore di una pianificazione turistica che garantisca la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale.

## Art. 2.

*(Pianificazione e programmazione)*

1. Lo sviluppo, la rivitalizzazione, il miglioramento qualitativo dei territori a vocazione turistica sono attuati mediante la pianificazione delle risorse naturali, sociali ed economiche.

2. La pianificazione delle risorse è il risultato di una concertazione programmatica tra la Regione, gli enti locali e le realtà economico-sociali, imprenditoriali e culturali che insistono sul territorio.

## Art. 3.

*(Strumenti di pianificazione e programmazione turistica a livello locale)*

1. Gli strumenti per una corretta pianificazione e programmazione di sviluppo turistico locale sono:

a) valutazione preliminare d'impatto ambientale degli effetti diretti ed indiretti della pianificazione secondo il dettato dell'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni con-

cernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);

b) studio di fattibilità per una preliminare valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche e della capacità di redditività del contesto, nel rispetto dello sviluppo turistico sostenibile;

c) programma integrato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità per individuare le caratteristiche qualitative e quantitative del territorio, gli interventi da realizzare e la loro integrazione con gli interventi imprenditoriali privati, controllare gli impatti, prevedere la ricaduta economica e sociale rispetto alla popolazione residente, valutare l'evoluzione nel tempo e l'equilibrato utilizzo delle risorse in rapporto agli obiettivi prefissati; il programma può altresì essere costituito da interventi unitari caratterizzati da particolare rilevanza territoriale o da accentuati elementi di sostenibilità turistica;

d) progettazione degli interventi, nel rispetto della sostenibilità turistica ed in conformità al programma integrato, per accrescere l'offerta turistica naturale del territorio, con un'attenta valutazione delle problematiche di riduzione dell'inquinamento, della quantificazione dei rifiuti e del loro smaltimento, del fabbisogno energetico e dell'impatto ambientale.

#### Art. 4.

##### *(Ambiti e tipologie di intervento)*

1. Gli ambiti di intervento della presente legge sono indirizzati a sostenere lo sviluppo, a rivitalizzare e a migliorare qualitativamente i territori a vocazione turistica mediante aiuti per la definizione degli studi di fattibilità, la predisposizione dei programmi integrati e dei progetti di intervento.

2. Sono ammessi a finanziamento i progetti per:

a) le infrastrutture atte alla fruizione di circuiti, percorsi e aree di sosta attrezzate, compreso l'acquisto di aree e di immobili;

b) la riqualificazione ambientale di siti ed aree rurali ed urbane;

c) gli impianti turistico-ricreativi e ricettivi, compreso l'acquisto di aree e di immobili;

d) gli impianti di risalita, le piste da sci e gli impianti per la pratica dello sci di fondo;

e) la realizzazione di strutture congressuali e per attività di rilevanza turistica, compreso l'acquisto di aree e di immobili;

f) gli impianti per la fruizione di aree lacuali e fluviali.

#### Art. 5.

##### *(Azione di indirizzo e coordinamento)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano triennale degli interventi che definisce:

a) le priorità di intervento rispetto alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e alle relative tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 2;

b) i contenuti ed i criteri di valutazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

c) i termini per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento;

d) le linee procedurali ed i supporti per una concertata predisposizione dei programmi al fine di agevolare una progettualità integrata di tipo pubblico-privata a favore del territorio turistico;

e) le modalità con cui viene garantito il vincolo di destinazione d'uso, per una durata minima di dieci anni, degli interventi finanziati ai sensi della presente legge e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento ed il relativo recupero delle somme erogate;

f) l'entità delle risorse finanziarie necessarie per il conseguimento, nel periodo interessato, degli obiettivi previsti dalla presente legge.

2. Il piano triennale degli interventi di cui al comma 1 è attuato mediante piani annuali da approvarsi da parte della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. *In relazione ai progetti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell'articolo 4, realizzate e da realizzare.*

#### Art. 6.

##### *(Procedure istruttorie)*

1. Le domande per la presentazione degli studi di fattibilità, dei programmi integrati e dei progetti di intervento sono presentate alla Regione nei tempi definiti dal programma triennale degli interventi.

2. Le valutazioni istruttorie degli studi di fattibilità, dei programmi e dei progetti sono effettuate ed approvate dalle competenti strutture regionali entro i successivi novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

3. La procedura adottata è quella negoziale così come definita dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. La gestione dei contributi è demandata all'ente strumentale Finpiemonte SpA o ad istituti di credito, previa stipula di apposita convenzione.

#### Art. 7.

##### *(Beneficiari e finanziamenti)*

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal piano triennale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di Comuni o loro consorzi, Comunità montane, Province e consorzi pubblici, qualora costituiti ed enti no-profit, nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:

a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo con un tetto massimo di contribuzione di lire 100 milioni;

b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) i progetti di intervento di cui all'articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.

## Art. 8.

*(Controlli, monitoraggio e vigilanza)*

1. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e se del caso adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e alla restituzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi legali dovuti.

2. La Regione effettua altresì un monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi.

3. La Finpiemonte SpA o gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una rendicontazione semestrale degli aiuti liquidati e dei risultati raggiunti.

## Art. 9.

*(Relazione annuale)*

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito in sede di rendicontazione, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

## Art.10.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2000-2001, la spesa complessiva di lire 60 miliardi, così ripartita: lire 30 miliardi per l'anno 2000 e lire 30 miliardi per l'anno 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi in capitale ad enti pubblici per interventi per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici", con la dotazione indicata nel comma 1.

*2 bis. E' istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all'articolo 5", sempre nell'ambito della dotazione indicata al comma 1.*

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue: per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione, per 30 miliardi ciascuno, del capitolo n. 27170.

## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

- D1** Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D1.S1** Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
- D1.S2** Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
- D1.S3** Settore Organismi consultivi ed osservatori
- D1.S4** Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
- D2** Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
- D2.S1** Settore Studi e documentazione legislativi
- D2.S2** Settore Commissioni legislative
- D2.S3** Settore Assemblea regionale
- D3** Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
- D3.S1** Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
- D3.S2** Settore Patrimonio e provveditorato
- D3.S3** Settore Tecnico e sicurezza
- D3.S4** Settore Organizzazione e personale
- D4** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D4.S1** Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S2** Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S3** Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
- D4.S4** Settore Documentazione
- DG** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
- 5** Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
- 5.1** Settore Autonomie locali
- 5.2** Settore Polizia locale
- 5.3** Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.4** Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
- 5.5** Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
- 5.6** Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
- 5.7** Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
- 5.8** Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.9** Settore Protocollo ed archivio generali
- 6** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
- 6.1** Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
- 6.2** Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
- 6.3** Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
- 6.4** Settore Ufficio relazioni con il pubblico e raccordo sportelli al cittadino
- 7** Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- 7.1** Settore Organizzazione
- 7.2** Settore Formazione del personale
- 7.3** Settore Sistemi informativi ed informatica
- 7.4** Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
- 7.5** Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
- 7.6** Settore Servizi generali operativi
- 8** Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
- 8.1** Settore Programmazione regionale
- 8.2** Settore Statistico regionale
- 8.3** Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
- 8.4** Settore Rapporti con società a partecipazione regionale

- 8.5 Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
- 9 Direzione BILANCI E FINANZE
  - 9.1 Settore Bilanci
  - 9.2 Settore Ragioneria
  - 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
  - 9.4 Settore Fiscalità passiva
  - 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
  - 9.6 Settore Cassa economale
  - 9.7 Settore Trattamento economico del personale
  - 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
  - 10.1 Settore Beni mobili
  - 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
  - 10.3 Settore Tecnico
  - 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
  - 10.5 Settore Utenze
  - 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
  - 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
  - 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
  - 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
  - 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
  - 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
  - 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
  - 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
  - 12.3 Settore Fitosanitario regionale
  - 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
  - 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
  - 12.6 Settore Territoriale dell'agricoltura - Alessandria
  - 12.7 Settore Territoriale dell'agricoltura - Asti
  - 12.8 Settore Territoriale dell'agricoltura - Cuneo
  - 12.9 Settore Territoriale dell'agricoltura - Novara e Verbania
  - 12.10 Settore Territoriale dell'agricoltura - Vercelli e Biella
  - 12.11 Settore Territoriale dell'agricoltura - Torino
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
  - 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
  - 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
  - 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
  - 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
  - 14.1 Settore Politiche comunitarie
  - 14.2 Settore Politiche forestali
  - 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
  - 14.4 Settore Economia montana
  - 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche
  - 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato
  - 14.7 Settore Idraulica forestale e tutela del territorio
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
  - 15.1 Settore Attività formativa
  - 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative

- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.4 Settore Decentrato formazione professionale - area Cuneo
- 15.5 Settore Decentrato formazione professionale - area Alessandria
- 15.6 Settore Decentrato formazione professionale - area Torino
- 15.7 Settore Decentrato formazione professionale - area Casale e Vercelli
- 15.8 Settore Decentrato formazione professionale - area Valenza
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali
- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazione interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio

- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali
- 22 Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1 Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2 Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3 Settore Grandi rischi industriali
- 22.4 Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5 Settore Programmazione gestione rifiuti
- 22.6 Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7 Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8 Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23 Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1 Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2 Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3 Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24 Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1 Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2 Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3 Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25 Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1 Settore Opere pubbliche
- 25.2 Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 26 Direzione TRASPORTI
- 26.1 Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2 Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3 Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4 Settore Navigazione interna e merci
- 26.5 Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27 Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1 Settore Igiene e sanità pubblica

- 27.2 Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3 Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4 Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28 Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1 Settore Programmazione sanitaria
- 28.2 Settore Emergenza sanitaria
- 28.3 Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4 Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5 Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29 Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1 Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2 Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3 Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4 Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5 Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6 Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane
- 30 Direzione POLITICHE SOCIALI
- 30.1 Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
- 30.2 Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
- 30.3 Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
- 30.4 Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31 Direzione BENI CULTURALI
- 31.1 Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
- 31.2 Settore Soprintendenza beni librari
- 31.3 Settore Musei e patrimonio culturale
- 31.4 Settore Università ed istituti scientifici
- 32 Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
- 32.1 Settore Istruzione
- 32.2 Settore Edilizia scolastica
- 32.3 Settore Promozione attività culturali
- 32.4 Settore Spettacolo
- 32.5 Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1 Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- S1.1 Settore Rapporti Stato Regioni
- S1.2 Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
- S1.3 Settore Ufficio di Roma
- S1.4 Settore Affari internazionali e comunitari
- S1.5 Settore Protezione civile
- S1.6 Settore Contenzioso amministrativo
- S2 Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3 Struttura speciale AVVOCATURA
- S4 Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

**RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O  
FAX AL NUMERO 011/432-4363 ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE**

Mittente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li, / /

Prot n. \_\_\_\_\_

Spett . REGIONE PIEMONTE  
Bollettino Ufficiale  
P.zza Castello 165  
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

	<b>Tipologia abbonamento e costo 1° abbonamento</b>	<b>N Abbonamenti richiesti(*)</b>	<b>Costo abbonamenti oltre al primo in caso di più sottoscrizioni stipulate contemporaneamente per lo stesso intestatario</b>
[ ]	Abbonamento Annuo Fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale <b>L. 200.000</b>		<b>100.000</b>
[ ]	Abbonamento Annuo Fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale ed i supplementi speciali <b>L. 250.000</b>		<b>150.000</b>
[ ]	Abbonamento Semestrale Fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale <b>L. 100.000</b>		<b>50.000</b>
[ ]	Abbonamento Semestrale Fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale ed i supplementi speciali <b>L. 125.000</b>		<b>75.000</b>
[ ]	Abbonamento Internet (**)	<b>L. 350.000</b>	

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

(\*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

(\*\*) è necessario confermare la richiesta/e anche al sito [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it) alla pagina servizi al cittadino, bollettino ufficiale, registrazione degli accessi.

**Esempio:** composizione importo da versare per 4 abbonamenti annui con supplementi: Totale L. 700.000 così ottenuto, L. 250.000 per il primo più L. 150.000 cadauno per i rimanenti (150.000 \* 3 = 450.000).

**Nota:** Per esigenze amministrative è indispensabile che la richiesta sia debitamente firmata e che le persone giuridiche (enti, società, imprese, consorzi, associazioni..) appongano alla richiesta di abbonamento il numero di protocollo.

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso le seguenti librerie:**

<b>Torino:</b>	Lattes, via Garibaldi 3 Pirola, corso Vinzaglio 7 Giuridica, via Sant'Agostino 8 Cartobusiness, via Volta 9/1 Finanze e Lavoro, via Medici 89/b Maggioli Ufficio, via Madama Cristina 70 Libreria degli Uffici, corso Vinzaglio 11
<b>Alessandria:</b>	Bertolotti, corso Roma 122
<b>Asti:</b>	Borelli, corso Alfieri 364
<b>Biella:</b>	Rubik, via Palazzo di Giustizia 17
<b>Cuneo:</b>	L'Ippogrifo, piazza Europa 3
<b>Ivrea:</b>	La Libreria di Cossavella, corso Cavour 64
<b>Novara:</b>	E.P.E.M., via A.Costa 32/34
<b>Pinerolo:</b>	Elia sas, piazza Vittorio Veneto 4
<b>Verbania:</b>	Punto Ufficio, viale Azari 79
<b>Vercelli:</b>	Aleste Libreria di Mongiano S., piazza Municipio 14

**Edizione del Bollettino Ufficiale su CD-ROM**

La Giunta della Regione Piemonte, prima in Italia, ha previsto questo strumento, ed ha delegato alla Micro Shop S.r.l. di Torino, la facoltà di produrre e diffondere l'edizione storica integrale del Bollettino Ufficiale Regionale dal 1970 ad oggi su CD-ROM (DGR 5-15407 del 23/12/96; Determinazione Dirigenziale 30.9.1999 n. 95, Codice 5.9).

**Listino**

Prenotazione CD-R 1999 entro Aprile 99 (cons. Marzo 2000)	L. 400.000 + IVA 20%
CD-R di una singola annata	L. 800.000 + IVA 20%
Prenotazione di n. 5 CD-R della VI Legisl. 95/99 consegna pronta per 1995-1998, saldo cons. Marzo 2000	L. 3.900.000 + IVA 20%
Raccolta CD-R della V legisl. delle annate 90/94	L. 3.200.000 + IVA 20%
Raccolta CD-R della IV Legisl. delle annate 85/89	L. 2.800.000 + IVA 20%
Raccolta CD-R della III Legisl. delle annate 80/84	L. 2.400.000 + IVA 20%
Raccolta CD-R della II Legisl. delle annate 75/79	L. 2.000.000 + IVA 20%
Raccolta CD-R della I Legisl. delle annate 70/74	L. 1.600.000 + IVA 20%
Raccolta completa dal 70/99	L. 7.200.000 + IVA 20%

Configurazione HW minima richiesta:

Pc 80386 4Mb RAM - HD con 2 Mb liberi - WIN 3.x/95/98/NT Monitor VGA 640x480 dpi o superiori  
Lettore CD-R 2x o sup. - Mouse - qualsiasi stampante supportata da Windows.

L'ordine deve essere inviato a

Microshop S.r.l. - C.so Matteotti 57 - 10121 Torino - Tel. 011/51.76.444 - Fax 011/51.76.259 - E-mail microsh@tin.it.

Il pagamento può essere effettuato su c/c postale 23801103 o CRT di Torino abi 6320 cab 01013 c/c 132233733

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE ABBONAMENTI E COSTO DELLE INSERZIONI

*E' imminente una rideterminazione delle condizioni di abbonamento; di tale rideterminazione verrà fornita adeguata pubblicità sul Bollettino Ufficiale. Le condizioni di abbonamento di seguito illustrate rimarranno comunque in vigore sino al 29.2.2000.*

Con D.G.R. n. 36 - 26202 del 30.11.1998 sono state introdotte nuove modalità di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ed è stato inoltre rideterminato il costo delle inserzioni.

Con decorrenza **1 gennaio 1999**, le nuove tipologie e modalità di abbonamento sono le seguenti:

### Abbonamento annuo

- fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale L. 200.000
- fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale ed i supplementi speciali L. 250.000

### Abbonamento semestrale

- fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale L. 100.000
- fascicoli ordinari, compreso l'indice annuale ed i supplementi speciali L. 125.000

Abbonamento per la consultazione del Bollettino Ufficiale su Internet L. 350.000  
(Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>)

L'accesso rimane gratuito limitatamente alla parte III

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco; è prevista quindi la possibilità di sottoscrivere abbonamenti sia annuali che semestrali, in qualunque periodo dell'anno;

Il prezzo applicato a chiunque, Ente Pubblico o soggetto privato, sottoscriverà più di un abbonamento a pagamento al Bollettino Ufficiale sarà di Lire 150.000 per gli abbonamenti annuali comprensivi di supplementi speciali e di Lire 100.000 per gli abbonamenti annuali ai soli fascicoli ordinari (con prezzi dimezzati per gli abbonamenti semestrali), restando invariato il prezzo del primo abbonamento sottoscritto;

L'importo del canone, determinato dal tipo di abbonamento scelto, deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 30306104 intestato a Regione Piemonte, Bollettino Ufficiale, Piazza Castello 165, 10122 Torino.

L'attivazione dell'abbonamento decorre dal momento dell'inserimento del nominativo dell'abbonato nell'apposito elenco abbonati, previa esibizione alla Redazione del Bollettino Ufficiale (recapito a mano, via posta o tramite fax) della ricevuta di pagamento.

Non saranno rilasciate fatture o altri documenti di quietanza.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge 31.12.1996 n.675.

Con decorrenza 1 gennaio 1999 la tariffa applicata per la pubblicazione di avvisi sul Bollettino Ufficiale verrà fissata in Lire 3000 a riga o frazione di riga (intendendosi tale la riga di un foglio di protocollo), applicando uno sconto del 20% per gli avvisi inoltrati alla Redazione del Bollettino mediante posta elettronica o tramite floppy disk (indirizzo **E-Mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)**), fermo restando l'obbligo, per gli inserzionisti che si avvalgono di questa possibilità, di inoltrare alla Redazione del Bollettino Ufficiale l'originale del testo da pubblicare per posta o via fax.

## AVVISO

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

DIRETTORE: **Giuliana Bottero**

DIRIGENTE: **Valeria Repaci**

REDATTORI: **C. Cimicchi, R. Falco, S. Paglini, D. Romano, F. Zamboni**

Direttore Responsabile: **Roberto Salvio**

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9.7.1970 Fotocomposizione e stampa Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia - Genova